INFORMATIVA N. **9** **08/09/2025**

info azienda

***"info azienda"*** *è destinato alla clientela dello Studio e contiene, con un linguaggio semplice ma sintetico, una sintesi delle ultime novità fiscali, alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale e lo scadenzario degli adempimenti in campo fiscale.*

*In allegato si riporta* ***"info azienda" n. 9 del mese di Settembre 2025***

***Sede:***
Via Marco Polo, 80 - 60027 Osimo (AN)
Cod. Fiscale - P. Iva - Registro Imprese di Ancona n. 02117800421
Cap. Sociale i.v. € 20.000,00
Tel. 071.723.15.15 - Fax 071.723.81.76
www.cofinonline.com - email: info@cofinonline.com - pec: cofinsrl@mypec.eu

*Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il **n. 9** di*

# infoazienda – Settembre 2025

## ULTIME NOVITÀ FISCALI

| | |
|---|---|
| **Finanziamento soci**<br>***Ordinanza Corte Cassazione 24.6.2025, n. 16904*** | Legittima l'accertamento (anche induttivo puro) l'effettuazione da parte dei soci di finanziamenti a favore della società:<br>• in assenza di regolarità formale delle delibere assembleari e delle scritture contabili "*in tempi e modi coerenti con l'andamento finanziario del periodo*";<br>• mediante versamenti in contanti;<br>se la capacità finanziaria dei soci è inadeguata "*a supportare gli oneri finanziari delle erogazioni, in specie se di ingente importo*". |
| **Terreno occupato abusivamente**<br>***Sentenza Corte Cassazione 10.7.2025, n. 18940*** | Non è soggetto ad IMU il terreno occupato abusivamente (nel caso di specie, da parte di soggetti confinanti). Infatti "*è irragionevole affermare che sussista la capacità contributiva del proprietario che abbia subito l'occupazione abusiva di un immobile che lo renda inutilizzabile e indisponibile e si sia prontamente attivato per denunciarne penalmente l'accaduto*". |
| **Costi di sponsorizzazione**<br>***Ordinanza Corte Cassazione 30.7.2025, n. 21906*** | I costi di sponsorizzazione sono deducibili "*anche se l'inerenza è indiretta*". In particolare, come già affermato nella sentenza 7.4.2022, n. 11324, "*l'inerenza dei costi di sponsorizzazione rispetto all'attività di impresa va intesa in senso qualitativo, come potenziale e indiretto beneficio per l'attività imprenditoriale, e non in senso meramente quantitativo, come utilità, concreto vantaggio o futuro incremento della stessa*". |
| **Responsabilità amministratore srl**<br>***Ordinanza Corte Cassazione 1.8.2025, n. 22219*** | L'amministratore di una srl non risponde dei danni imputabili al soggetto che ha rivestito la medesima carica in precedenza.<br>Analogamente, "*il vecchio amministratore non può essere ritenuto responsabile del pregiudizio patrimoniale discendente da una condotta illecita posta in atto dal nuovo*". |
| **Riduzione contributi IVS neo-iscritti 2025**<br>***Messaggio INPS 7.8.2025, n. 2449*** | Dall'8.8.2025 i soggetti che si iscrivono per la prima volta nel 2025 alla Gestione IVS artigiani / commercianti possono presentare la domanda per poter usufruire della riduzione del 50% dei contributi previdenziali per un periodo di 36 mesi decorrenti dall'avvio dell'attività / ingresso in una società.<br>In particolare la domanda va presentata accedendo al "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)" e compilando il modulo "Riduzione 50% ART-COM 2025". |

***Sede:***
Via Marco Polo, 80 - 60027 Osimo (AN)
Cod. Fiscale - P. Iva - Registro Imprese di Ancona n. 02117800421
Cap. Sociale i.v. € 20.000,00
Tel. 071.723.15.15 - Fax 071.723.81.76
www.cofinonline.com - email: info@cofinonline.com - pec: cofinsrl@mypec.eu

# *COMMENTI*
## LE MODALITÀ ATTUATIVE DELLA C.D. "MINI IRES" 2025

In attesa dell'attuazione dei principi contenuti nella Riforma fiscale che prevedono la riduzione dell'IRES in caso di impiego del reddito prodotto in investimenti, con particolare riferimento a quelli "qualificati", o in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili, nell'ambito della Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025) è stata disposta, limitatamente al 2025, la riduzione dell'aliquota IRES al 20%, c.d. "Mini IRES" (in luogo dell'aliquota ordinaria del 24%) a favore delle imprese che presentano specifici requisiti.

Con il recente Decreto 8.8.2025, pubblicato sulla G.U. 18.8.2025, n. 190 il MEF ha emanato le disposizioni attuative di tale agevolazione, di seguito esaminate.

### SOGGETTI INTERESSATI

Come previsto dall'art. 3 del citato Decreto, la riduzione dell'aliquota IRES interessa:

- **spa, sapa, srl, società cooperative** e società di mutua assicurazione, nonché società europee di cui al Regolamento UE n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al Regolamento UE n. 1435/2003 residenti in Italia;
- **enti pubblici e privati** diversi dalle società, nonché trust, residenti in Italia, che hanno per **oggetto esclusivo / principale l'esercizio di attività commerciali**;
- società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con / senza personalità giuridica, **non residenti in Italia**, relativamente alla stabile organizzazione in Italia;
- **enti non commerciali,** limitatamente al reddito d'impresa derivante dall'(eventuale)attività commerciale.

#### *Soggetti esclusi*

L'agevolazione **non spetta** alle società:

- che nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (in generale, **nel 2025**):
  - sono in **liquidazione ordinaria / assoggettate a procedure concorsuali di natura liquidatoria**. Come precisato nella citata Relazione sono **escluse** dal beneficio le società / enti sottoposti a:
    - liquidazione coatta amministrativa;
    - amministrazione straordinaria delle grandi imprese;
    - concordato preventivo, concordato minore / semplificato per la liquidazione del patrimonio.

    L'esclusione opera inoltre per i predetti soggetti che hanno sottoscritto, nello stesso periodo d'imposta, accordi / piani di ristrutturazione dei debiti soggetti ad omologazione da cui deriva l'estinzione dell'impresa / cessazione dell'attività.

    Possono, invece, **fruire della riduzione IRES** i soggetti "*che si trovano in una procedura che abbia finalità di risanamento*", considerato che l'effettuazione di nuovi investimenti richiesta per il riconoscimento del beneficio "*presuppone la piena operatività delle imprese*";
  - determinano il reddito, anche parzialmente, **in base a regimi forfetari** (ad esempio, società agricole che hanno optato per la determinazione del reddito in base alla rendita catastale, società non operative, enti non commerciali che applicano il regime di contabilità semplificata);
- che nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (in generale, **nel 2025**) **applicano il regime di contabilità semplificata**.

Con riferimento ai soggetti che hanno **aderito al CPB**, considerato che la modalità di determinazione del relativo reddito non è assimilabile ad un regime forfetario, agli stessi spetta la riduzione IRES

applicabile al reddito concordato. In caso di opzione per l'imposta sostitutiva ex art. 20-bis, D.Lgs. n. 13/2024 (c.d. "Flat tax incrementale"), la riduzione è applicabile esclusivamente alla quota di imponibile da assoggettare ad IRES.

## CONDIZIONI DI ACCESSO RICHIESTE

L'agevolazione in esame spetta qualora sussistano **entrambe** le seguenti condizioni:

1. accantonamento in un'apposita **riserva** di una quota **non inferiore all'80%** dell'utile dell'esercizio in corso al 31.12.2024 (in generale, **2024**);
2. destinazione alla realizzazione di **investimenti rilevanti** di un **ammontare non inferiore al 30% dell'utile accantonato** nella predetta riserva e comunque, non inferiore al 24% dell'utile dell'esercizio in corso al 31.12.2023 (in generale, **2023**).1.

### *1. Accantonamento utile d'esercizio*

In base al comma 2 dell'art. 4 del Decreto in esame **l'utile 2024** si considera accantonato "ad apposita riserva" se **destinato a finalità diverse dalla distribuzione ai soci** in sede di approvazione del bilancio, compresa la copertura delle perdite di esercizio. A tal fine, si considerano distribuiti ai soci anche gli eventuali acconti su dividendi di cui all'art. 2433. C.c.

Come precisato nella citata Relazione:

- considerato che per fruire dell'agevolazione è richiesto l'accantonamento dell'utile, la stessa non spetta alle imprese che chiudono il bilancio 2024 in perdita;
- costituisce utile accantonato, l'utile 2024 accantonato a qualsiasi riserva, destinato alla copertura di perdite di esercizi precedenti e/o portato a nuovo;
- il vincolo (di natura meramente fiscale) è apposto:
  - alle riserve costituite / incrementate mediante destinazione dell'utile 2024 (al netto della quota destinata a copertura di perdite di esercizi precedenti), a prescindere dalla "disponibilità" delle stesse e senza distinguere la quota di utile accantonata "spontaneamente" dalla quota la cui destinazione a riserva deriva da una disposizione di legge o statutaria;
  - all'utile destinato ad aumento di capitale, nonché, quello portato a nuovo.

  Così, rileva ad esempio, la quota dell'utile 2024 destinata a riserva legale / statutaria nonché, per le società cooperative, a riserva indivisibile ex art. 12, Legge n. 601/73;
- la delibera di distribuzione ai soci di una quota superiore al 20% dell'utile 2024 rappresenta l'unica ipotesi in cui viene a mancare la condizione di accesso alla riduzione IRES.

NB Per gli enti non commerciali va fatto riferimento all'utile accantonato relativo all'attività commerciale.

### *2. Investimenti rilevanti*

Ai fini del beneficio in esame, è richiesto che sia destinato alla realizzazione di **investimenti rilevanti** un **ammontare non inferiore al 30% dell'utile accantonato** nella predetta riserva e comunque, non inferiore al 24% dell'utile dell'esercizio in corso al 31.12.2023 (in generale, **2023**).

In merito la citata Relazione precisa che:

- l'utile 2023 può essere considerato, ai fini dell'agevolazione, anche se già distribuito;
- non è richiesto che nel 2023 sia conseguito un utile. L'agevolazione può essere fruita anche dai soggetti in perdita nel predetto esercizio nel caso in cui siano rispettate le altre condizioni e destinato all'acquisizione di investimenti rilevanti il 30% dell'utile 2024 accantonato.

***Esempio 1***

Una spa con esercizio coincidente con l'anno solare presenta la seguente situazione:

- utile 2024 pari a 100, distribuito per 20 ai soci;
- utile 2023 pari a 150, assorbito in parte dalla perdita 2022 di 60.

L'investimento minimo per fruire della riduzione IRES è pari a:

- 2024: (100 - 20) x 30% = 24
- 2023: 150 x 24% = 36

L'investimento minimo da effettuare è pari a 36 (maggiore tra 24 e 36).

Costituiscono **investimenti rilevanti** quelli aventi ad oggetto:

- **beni strumentali materiali e immateriali nuovi** destinati a strutture produttive in Italia, di cui alle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 ("Industria 4.0") interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. L'interconnessione deve essere mantenuta per un periodo superiore alla metà del "periodo di sorveglianza" (5 anni);
- beni di cui all'art. 38, commi 4, secondo periodo, e 5, DL n. 19/2024 ("Transizione 5.0") se acquisiti nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una **riduzione dei consumi energetici**.

  Trattasi in particolare di:

  - software / sistemi / piattaforme / applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
  - investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio dell'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, ad eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

  In aggiunta al rispetto del requisito dell'interconnessione, è richiesto il conseguimento nel periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, rispetto al periodo d'imposta in corso al 31.12.2024, di una **riduzione dei consumi energetici** della struttura produttiva, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.

Gli **investimenti rilevanti devono essere realizzati dall'1.1.2025** ed **entro il 31.10.2026**.

Sul punto la citata Relazione precisa che:

- il termine per la realizzazione degli investimenti rilevanti si determina avendo riguardo a un periodo d'imposta pari a 12 mesi se l'esercizio ha durata superiore;
- gli investimenti si considerano realizzati in base al principio di competenza;
- per i beni in leasing, ai fini della determinazione del momento di effettuazione dell'investimento rileva la data di consegna, ossia quando il bene entra nella disponibilità del locatario;
- il costo, ai fini del calcolo degli investimenti rilevanti, va determinato secondo i criteri ordinari stabiliti per l'individuazione del costo dei beni ai fini fiscali, includendo, dunque, anche gli oneri accessori di diretta imputazione.

### *Ammontare minimo degli investimenti*

**L'ammontare minimo** degli investimenti agevolabili è determinato in misura pari al **maggiore fra i seguenti importi**:

- 30% della quota di utile 2024 "accantonato a riserva";
- 24% dell'utile 2023;
- € 20.000.

**Esempio 2**

Una spa con esercizio coincidente con l'anno solare presenta la seguente situazione:
- nel 2024 ha conseguito un utile di € 100.000, non distribuito per l'80% (€ 80.000);
- nel 2023 ha conseguito un utile di € 90.000.

L'importo minimo dell'investimento è pari al maggiore fra i seguenti:
a) 2024 → 80.000 x 30% = € 24.000
b) 2023 → 90.000 x 24% = € 21.600
c) € 20.000.

**Esempio 3**

Una spa con esercizio coincidente con l'anno solare presenta la seguente situazione:
- nel 2024 ha conseguito un utile di € 80.000, non distribuito per l'80% (€ 64.000);
- nel 2023 ha conseguito un utile di € 90.000.

L'importo minimo dell'investimento è pari al maggiore fra i seguenti:
a) 2024 → 64.000 x 30% = € 19.200
b) 2023 → 90.000 x 24% = € 21.600
c) € 20.000.

La sostituzione dei beni oggetto degli investimenti rilevanti, fermi restando i requisiti indicati nell'art. 1, comma 35, lett. a) e b), Legge n. 205/2017 (sostituzione del bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe / superiori a quelle previste dalla predetta Tabella A / attestazione dell'effettuazione dell'investimento sostitutivo, delle caratteristiche del nuovo bene e del requisito dell'interconnessione) non comporta la perdita dell'agevolazione.

NB Al fine di verificare se l'investimento rispetta l'**ammontare minimo** richiesto dal citato comma 5, va considerato il **costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo**.

### *Investimenti rilevanti enti non commerciali*

Per gli enti non commerciali l'importo degli investimenti rilevanti in beni utilizzati anche per l'attività istituzionale, è determinato in proporzione al rapporto tra l'ammontare di ricavi / proventi derivante dall'attività commerciale e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi / proventi.

## INCREMENTO BASE OCCUPAZIONALE

Come precisato dall'art. 6 del Decreto in esame, oltre al rispetto dei predetti requisiti, la riduzione IRES spetta a condizione che:

- nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (in generale, **2025**):
  - il numero di unità lavorative per anno (**ULA**) **non sia diminuito** rispetto alla media del triennio precedente. La verifica va effettuata confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno dell'ultimo mese del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 con il numero medio dei predetti lavoratori dei 36 mesi precedenti, "***escludendo*** *dalla base occupazionale media i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa*".

    Come evidenziato nella citata Relazione, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare è necessario confrontare le ULA determinate in relazione al mese di dicembre 2025 con la media aritmetica semplice delle ULA determinate in relazione ai dati mensili riferiti al periodo 1.12.2022 - 30.11.2025;
  - siano effettuate **nuove assunzioni** di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato che costituiscano un **incremento occupazionale** almeno pari all'1% dei

lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 (in generale, 2024) e, comunque, **non inferiore a un lavoratore dipendente** a tempo indeterminato.

Sul punto la citata Relazione precisa che l'incremento occupazionale va determinato in base a quanto previsto dal DM 25.6.2024 ossia verificando se l'incremento occupazionale e l'incremento occupazionale complessivo risultano superiori (o pari) all'1% e, comunque, non diano un risultato inferiore a 1 (lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato), "*senza considerare le dinamiche occupazionali del gruppo di cui il soggetto fa parte*".

L'incremento occupazionale va calcolato considerando il numero dei lavoratori dipendenti alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 e il numero di lavoratori dipendenti mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente;

- l'impresa **non abbia fatto ricorso alla Cassa integrazione guadagni (CIG)** ordinaria nell'esercizio in corso al 31.12.2024 e in quello successivo (in generale, 2024 e 2025), ad eccezione dell'integrazione salariale ordinaria corrisposta in caso di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.

***Esempio 4***

Una srl presenta la seguente situazione.

| | |
|---|---|
| utile 2024 | € 800.000 |
| utile 2023 | € 1.000.000 |
| media ULA triennio | 18 |
| lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati 2024 | 20 |
| 1% lavoratori dipendenti a tempo indeterminato 2024 | 0,2 |
| ricorso CIG | No nel 2024 |

Al fine di poter beneficiare della "Mini IRES" la società deve:

- accantonare ad un'apposita riserva almeno € 640.000 (800.000 x 80%);
- effettuare investimenti Industria 4.0 / Transizione 5.0 almeno pari a € 240.000 (considerato che il 30% di € 640.000 è pari a € 192.000, l'ammontare minimo degli investimenti deve essere pari al 24% dell'utile 2023);
- assumere almeno 1 dipendente a tempo indeterminato nel 2025 (è così soddisfatta la condizione dell'incremento occupazionale minimo di 1 unità). Con tale assunzione si ipotizzi anche che le ULA 2025 siano superiori alla media del triennio precedente;
- non fare ricorso alla CIG.

Ipotizzando che nel 2025 la società dichiari un reddito d'impresa pari a € 900.000 il risparmio d'imposta è così determinato.

| | | |
|---|---|---|
| IRES ordinaria (24%) | € | 216.000 |
| Mini IRES (20%) | € | 180.000 |
| Risparmio d'imposta | € | 36.000 |

## COMPUTO PERDITE

In deroga alla disciplina del riporto delle perdite di cui all'art. 84, TUIR è possibile per i soggetti beneficiari dell'agevolazione in esame di computare le perdite fiscali, relative ai periodi d'imposta precedenti, in diminuzione dal reddito complessivo da assoggettare all'IRES ridotta.

## CAUSE DI DECADENZA

In base all'art. 7 del Decreto in esame, determina la **decadenza dall'agevolazione**:

- la distribuzione, entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2024 (in generale, entro il 31.12.2026) della quota di utile accantonata nella predetta riserva;
- la **dismissione** / **cessione a terzi** / **destinazione a finalità estranee** all'esercizio dell'impresa dei beni oggetto dell'investimento ovvero la destinazione (stabile) degli stessi a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato realizzato l'investimento.

### *Distribuzione della quota di utile accantonata*

Come precisato nella citata Relazione, al fine di semplificare le modalità di fruizione del beneficio, l'utile accantonato è sottoposto a un **vincolo di natura meramente fiscale**. Quest'ultimo è **applicabile solo alla quota minima dell'80%** che deve essere accantonata per poter accedere al beneficio.

Di conseguenza se l'impresa accantona una percentuale maggiore (ad esempio, 95%), la distribuzione (ad esempio, 10%) che riduce la quota dell'utile accantonato fino alla predetta soglia minima non determina il verificarsi della causa di decadenza.

In ogni caso l'ammontare degli investimenti rilevanti va determinato considerando l'effettivo accantonamento (nel caso di specie, 95% x 30%).

### *Dismissione / cessione a terzi*

In merito alla causa di decadenza collegata alla dismissione / cessione dei beni va precisato che:

- con riferimento agli **investimenti sostitutivi** è applicabile l'art. 1, comma 35, Legge n. 205/2017. Di conseguenza se nel periodo di osservazione (5 anni) si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto degli investimenti rilevanti ai fini dell'agevolazione in esame, non viene meno la fruizione della stessa se nello stesso periodo d'imposta del realizzo l'impresa:
  - **sostituisce il bene originario** con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe / superiori a quelle previste dalla citata Tabella A;
  - **attesta l'effettuazione dell'investimento sostitutivo**, le caratteristiche del nuovo bene e l'interconnessione nonché, in aggiunta, la riduzione dei consumi energetici;
- nel caso di **investimenti** effettuati in **leasing**, la cessione del contratto di leasing durante il periodo di osservazione è assimilata all'estromissione dei beni dalla struttura produttiva.

In presenza di una causa di decadenza, il soggetto beneficiario è tenuto a **versare la differenza di imposta risparmiata** a seguito dell'applicazione dell'aliquota ridotta. Il calcolo va fatto rideterminando l'imposta dovuta con l'aliquota ordinaria del 24%. Il versamento va effettuato entro il termine previsto per il saldo relativo al periodo d'imposta in cui si verifica la causa di decadenza.

## CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI

In base all'art. 12 del Decreto, ferma restando la possibilità di **cumulo con altre agevolazioni** riconosciute sui medesimi costi, analogamente a quanto previsto per i crediti d'imposta "Industria 4.0" / "Transizione 5.0", il beneficio della riduzione IRES (valore assunto dal decremento del debito IRES "teorico") non può superare il costo dell'investimento rimasto effettivamente a carico dell'impresa.

# SCADENZARIO
## Mese di Settembre 2025

### Lunedì 15 settembre

| | |
|---|---|
| **MOD. 730/2025** | Per le dichiarazioni presentate al CAF/professionista abilitato dal 16.7 al 31.8:<br>• consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;<br>• invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei modd. 730 e modd. 730-4. |

### Martedì 16 settembre

| | |
|---|---|
| **IVA<br>LIQUIDAZIONE MENSILE** | Liquidazione IVA riferita al mese di agosto e versamento dell'imposta dovuta. |
| **IRPEF<br>RITENUTE ALLA FONTE<br>REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI** | Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). |
| **IRPEF<br>RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO** | Versamento delle ritenute operate ad agosto per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040). |
| **RITENUTE ALLA FONTE<br>OPERATE DA CONDOMINI** | Versamento delle ritenute (4%) operate ad agosto da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES). |
| **MOD. F24/770** | Versamento delle ritenute / trattenute operate a agosto:<br>• su redditi di lavoro dipendente e assimilati;<br>• su redditi di lavoro autonomo;<br>• dal condominio (4%) per prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera;<br>con comunicazione dei dati "aggiuntivi" richiesti nel mod. 770.<br>Tale modalità interessa i sostituti d'imposta con un numero di dipendenti al 31.12.2024 non superiore a 5 e consente di non presentare il mod. 770/2026. |
| **RITENUTE ALLA FONTE<br>LOCAZIONI BREVI** | Versamento delle ritenute (21%) operate ad agosto da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919). |
| **IRPEF<br>ALTRE RITENUTE ALLA FONTE** | Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a:<br>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);<br>• utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);<br>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto. |
| **INPS<br>DIPENDENTI** | Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di agosto. |
| **INPS<br>GESTIONE SEPARATA** | Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad agosto a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori |

**Sede:**
Via Marco Polo, 80 - 60027 Osimo (AN)
Cod. Fiscale - P. Iva - Registro Imprese di Ancona n. 02117800421
Cap. Sociale i.v. € 20.000,00
Tel. 071.723.15.15 - Fax 071.723.81.76
www.cofinonline.com - email: info@cofinonline.com - pec: cofinsrl@mypec.eu

| | |
|---|---|
| | autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).<br>Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a agosto agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati / non iscritti ad altra forma di previdenza).<br>Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali). |
| **INPS AGRICOLTURA** | Versamento della seconda rata 2024 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP). |

## *Mercoledì 24 settembre*

| | |
|---|---|
| **BONUS FORMAZIONE 2024 GIOVANI AGRICOLTORI** | Termine ultimo per l'invio all'Agenzia delle Entrate dell'apposita domanda ai fini del riconoscimento del contributo a favore dei giovani agricoltori, sotto forma di credito d'imposta, pari all'80% delle spese sostenute nel 2024, per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola. |

## *Giovedì 25 settembre*

| | |
|---|---|
| **IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI** | Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a agosto (soggetti mensili). |

## *Martedì 30 settembre*

| | |
|---|---|
| **IVA DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS** | Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di agosto relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS). |
| **CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE** | Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di agosto, da parte di gestori di impianti di distribuzione stradale. |
| **IVA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE** | Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative:<br>• ai mesi di aprile / maggio / giugno (soggetti mensili);<br>• al secondo trimestre (soggetti trimestrali);<br>utilizzando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate. |
| **IMPOSTA DI BOLLO TRIMESTRALE FATTURE ELETTRONICHE** | Versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 5.000 del primo e/o secondo trimestre. |
| **INPS DIPENDENTI** | Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di agosto.<br>L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali e associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015. |
| **MOD. 730/2025** | Per dichiarazioni presentate a CAF / professionista abilitato dall'1.9 al 30.9:<br>• consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;<br>• invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei modd. 730 e modd. 730-4 |

| | |
|---|---|
| **MOD. F24/770**<br>**DATI AGGIUNTIVI** | Invio telematico, da parte dei sostituti d'imposta con un numero di dipendenti al 31.12.2024 non superiore a 5, dei dati "aggiuntivi" richiesti nel mod. 770 riferiti al versamento delle ritenute / trattenute operate nei mesi da gennaio a agosto:<br>• su redditi di lavoro dipendente e assimilati;<br>• su redditi di lavoro autonomo;<br>• dal condominio (4%) per prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera.<br>La comunicazione dei predetti dati consente al sostituto d'imposta di non presentare il mod. 770/2026. |
| **DEFINIZIONE AGEVOLATA**<br>**LITI PENDENTI** | Versamento della decima rata delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata per importi superiori a € 1.000. |
| **REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATE ISTITUTI DEFINITORI** | Versamento della undicesima rata per la regolarizzazione dell'omesso / insufficiente versamento delle somme dovute a seguito di alcuni istituti definitori (accertamento con adesione / acquiescenza degli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, reclamo e mediazione ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92, conciliazione ex artt. 48 e 48-bis, D.Lgs. n. 546/92). |
| **ASSEGNAZIONE / CESSIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI**<br>**TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE** | Versamento della prima rata, pari al 60%, dell'imposta sostitutiva dovuta per le assegnazioni / cessioni di beni immobili / mobili ai soci, effettuate entro il 30.9.2025. Il versamento interessa anche le società immobiliari trasformate in società semplici. |
| **CPB 2024-2025**<br>**SANATORIA 2018-2022** | Versamento settima rata, maggiorata degli interessi legali del 2% decorrenti dal 31.3.2025, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2024-2025 al fine di beneficiare della sanatoria 2018-2022. |
| **CPB 2025–2026** | Presentazione da parte dei soggetti ISA del mod. CPB per comunicare l'adesione al concordato 2025-2026:<br>• congiuntamente al mod. ISA nell'ambito del mod. REDDITI 2025;<br>o<br>• in forma autonoma, utilizzando il (solo) Frontespizio del mod. REDDITI 2025. |

***Sede:***
Via Marco Polo, 80 - 60027 Osimo (AN)
Cod. Fiscale - P. Iva - Registro Imprese di Ancona n. 02117800421
Cap. Sociale i.v. € 20.000,00
Tel. 071.723.15.15 - Fax 071.723.81.76
www.cofinonline.com - email: info@cofinonline.com - pec: cofinsrl@mypec.eu